

Bruxelles, 2 ottobre 2018
(OR. en)

11803/18

WTO 225
AGRI 407
VETER 61
SAN 256
COTRA 8

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine di alta qualità provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo con gli Stati Uniti
d'America concernente l'importazione di carni bovine di alta qualità
provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 ottobre 2013 l'Unione ha concluso un protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea¹ ("protocollo riveduto").
- (2) Il protocollo riveduto è stato concluso a seguito del procedimento di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel caso DS26 ("Comunità europee – Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni))" ed è stato notificato all'organo di conciliazione dell'OMC il 14 aprile 2014.
- (3) Ai sensi del protocollo iniziale e della sua versione riveduta, l'Unione ha aperto un contingente tariffario annuale per le carni bovine di alta qualità in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione².
- (4) L'Unione e gli Stati Uniti d'America hanno effettuato consultazioni in merito al funzionamento del protocollo riveduto, come previsto dall'articolo IV dello stesso.

¹ GU L 27 del 30.1.2014, pag. 2.

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità (GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 9).

- (5) La Commissione dovrebbe essere pertanto autorizzata ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America in merito alla gestione del contingente tariffario aperto a norma del protocollo riveduto, inclusa l'assegnazione di un contingente nazionale. La Commissione dovrebbe inoltre cercare l'accordo di altri importanti paesi fornitori relativamente all'assegnazione di un contingente nazionale nell'ambito di tale contingente tariffario, in linea con le norme dell'OMC applicabili, nella misura in cui ciò risulti necessario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con gli Stati Uniti d'America per la gestione del contingente tariffario aperto a norma del protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea, del 21 ottobre 2013, compresa l'assegnazione di un contingente nazionale nell'ambito di tale contingente al fine della risoluzione definitiva della controversia dell'OMC nel caso DS 26 ("Comunità europee – Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)).

La Commissione è inoltre autorizzata ad avviare negoziati a nome dell'Unione con altri importanti paesi fornitori per cercare l'accordo relativamente all'assegnazione di un contingente nazionale nell'ambito del contingente tariffario di cui al primo comma, in linea con le norme dell'OMC applicabili, nella misura in cui ciò risulti necessario.

Articolo 2

I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio indicate nel testo accluso alla presente decisione.

Articolo 3

La Commissione conduce i negoziati in conformità alle norme dell'OMC e in consultazione con il comitato della politica commerciale come previsto all'articolo 207, paragrafo 3, terzo comma, TFUE.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
